

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 251/CGF

(2010/2011)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 15 aprile 2011, ha adottato la seguente decisione:

1° Collegio composto dai Signori

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Avv. Alessandro Luciano, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. A.S. ALLARESE AVVERSO LE SANZIONI:

- SQUALIFICA FINO AL 30.6.2012 AL CALC. CIRILLO SALVATORE,
- SQUALIFICA FINO AL 30.6.2012 AL CALC. IENCO MAURIZIO,
- SQUALIFICA FINO AL 30.6.2012 AL CALC. CARE' SALVATORE
- SQUALIFICA FINO AL 30.6.2012 AL CALC. PLATI' DOMENICO
- INIBIZIONE FINO AL 30.6.2012 SIG. TASSONE ROCCO BRUNO
- INIBIZIONE FINO AL 30.6. 2012 SIG. RULLO CARMELO DAMIANO;
- AMMENDA DI €500,00 ALLA SOCIETÀ A.S. ALLARESE,

INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITE CON NOTA N.4164/1753 PF 09 10/MS/VDB DEL 29.12.2010, DEGLI ART. 1, COMMA 1, 10, COMMA 6, 22, COMMA 8 E 4, COMMI 1 E 2, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 107 del 22.2.2011 - Com. Uff. n. 110 del 2.3.2011)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla A.S. Allarese di Nardodipace (Vibo Valentia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO RENATO CURI ANGOLANA AVVERSO LE SANZIONI:

- AMMENDA DI €800,00 ALLA SOCIETÀ;
 - INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ AI SENSI DELL'ART. 19 DEL C.G.S. PER 8 GARE EFFETTIVE AL SIG. PERAZZETTI EMIDIO;
 - SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE AL SIG. AMAOLO DANIELE ;
 - SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL SIG. DEL GROSSO ALESSANDRO,
- INFLITTE SEGUITO GARA FORLÌ/RENATO CURI DEL 27.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 139 del 30.3.2011)**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Renato Curi Angolana di Città Sant'Angelo (Pescara).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO CALC. MENCHINI STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA BORGOROSSO/LAVAGNESE 1919 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 139 del 30.3.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Menchini Stefano.
Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 A.S.D. SAN DONATO PONTINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI DI ECCELLENZA SAN DONATO PONTINO/COLLEFERRO CALCIO DEL 14.11.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 96 del 27.01.2011)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 come sopra proposto dall'A.S.D. San Donato Pontino (Latina).
Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Prof. Pierfrancesco Grossi, Avv. Alessandro Luciano – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A; Antonio Metitieri – Segretario.

5. RICORSO SPORTING CLUB MARSALA 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO PER 3 GARE EFFETTIVE DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO E A PORTE CHIUSE E AMMENDA DI € 3.500,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE SEGUITO GARA SPORT CLUB MARSALA/HINTERREGGIO DEL 27.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 139 del 30.3.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dallo Sporting Club Marsala 1912 di Marsala (Trapani).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO S.S. TAVOLARA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE MANZO VINCENZO SEGUITO GARA S.S. TAVOLARA CALCIO/SANLURI CALCIO DEL 26.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 139 del 30.3.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Tavolara Calcio di Olbia.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO A.C.D. VIGOLO MARCHESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIGOLO MARCHESE – CORTE CALCIO DEL 17.2.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 39 del 30.3.2011)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall'A.C.D. Vigolo Marchese di Vigolo Marchese (Piacenza).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 15 aprile 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete